



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1385**

### **Rinvio a data e luogo da destinarsi della prova valutativa prevista per le date del 7, 8, 9 e 10 luglio 2020 per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020**

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari") e in particolare l'articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno come modificate in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come integrata e modificata con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

VISTA la propria delibera n. 1228 del 28 novembre 2019, di indizione delle sessioni n. I, II, III, IV e V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 ("Bando 2020"), come modificata e integrata con delibere n. 1355 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

VISTI in particolare l'allegato 1 e l'articolo 1, comma 3 della predetta delibera che stabiliscono rispettivamente che il 2° appello della III sessione della prova valutativa abbia luogo nelle date del 7, 8, 9 e 10 luglio 2020 presso la sede di Roma e che le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020;

VISTI il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e le relative disposizioni di attuazione;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 («Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 147 dell'11 giugno 2020;

TENUTO CONTO del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii., recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 93 dell'8 aprile 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

TENUTO CONTO del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 4, del Bando 2020 stabilisce che le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova;

DELIBERA:

Art. 1

*(Rinvio del 2° appello della III sessione della prova valutativa)*

1. Il 2° appello della III sessione della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020, che avrebbe dovuto aver luogo nelle date del 7, 8, 9 e 10 luglio 2020 presso la sede di Roma, è rinviato a date e luogo da destinarsi.
2. L'Organismo si riserva di adottare ulteriori provvedimenti in considerazione dello stato di necessità e urgenza determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Art. 2  
*(Pubblicazione della delibera)*

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it).

Roma, 17 giugno 2020

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Presidente  
*Carla Bedogni Rabitti*